



•ALERT•

7 SETTEMBRE 2021

Droni ed innovazione tecnologica e giuridica

Dall'agricoltura di precisione al food delivery

Il legislatore interno e quello europeo hanno introdotto nuovi strumenti normativi volti ad aumentare la competitività delle imprese operanti nel settore agroalimentare. In questa innovazione tecnologica e giuridica, i **droni** ricoprono un ruolo da protagonista, prestandosi da un lato, allo sviluppo e alla digitalizzazione del comparto agricolo nell'ottica degli obiettivi posti dalla Politica Agricola Comune europea, dall'altro, rispondendo alla sempre più crescente domanda di food delivery e servizi di consegna della spesa celeri.

L'utilizzo dei droni è disciplinato dalle norme sull'utilizzo di aeromobili in ambito civile, in particolare, il Regolamento (UE) 2018/1139 recante "*Norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea*". Il Regolamento ha l'obiettivo di uniformare il settore della sicurezza dell'aviazione civile, assicurando la protezione ambientale, e disciplinando *inter alia*, le regole sui droni definiti come "*sistemi di aeromobili senza equipaggio*" - "*Unmanned Aircraft Systems*" - "UAS".

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 redatto dalla Commissione, in collaborazione con AESA, l'agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, definisce disposizioni dettagliate per l'esercizio di UAS nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni. Nel 2020, a causa della pandemia da COVID-19, il Regolamento è stato emendato dal Regolamento 2020/746 al fine di posticipare le date di applicazione di determinate misure.



Nello specifico, il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 disciplina le norme e le procedure applicabili alle operazioni UAS di modo che siano proporzionate alla natura e al rischio dell'operazione o dell'attività e adattate alle caratteristiche operative degli aeromobili senza equipaggio interessati e alle caratteristiche dell'area operativa, come la densità di popolazione, le caratteristiche della superficie e la presenza di edifici. A tal fine, utilizzando criteri del livello di rischio e altri criteri, individua **tre categorie di operazioni**:

- categoria "**aperta**": comprende le operazioni nella fascia di rischio più bassa, dove la sicurezza è garantita al soddisfacimento, da parte dell'operatore, dei requisiti pertinenti per l'operazione prevista. Questa categoria è suddivisa in tre ulteriori sottocategorie chiamate A1, A2 e A3. Dal momento che i rischi operativi nella categoria "aperta" sono considerati bassi, non è richiesta alcuna autorizzazione per effettuare un volo.
- categoria "**specificata**": include operazioni più rischiose, per le quali, al fine di garantire la sicurezza, è richiesto il rilascio di un'autorizzazione operativa da parte dell'autorità nazionale competente, che l'operatore del drone deve ottenere prima di iniziare l'operazione. A tal fine l'operatore del drone è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per la sicurezza, che determinerà i requisiti necessari per il funzionamento sicuro del drone.
- categoria "**certificata**": essendo il rischio per la sicurezza elevato, la certificazione dell'operatore del drone e del velivolo è condizione necessaria per garantire la sicurezza, così come la licenza del pilota remoto.



Il regolamento UAS dell'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, disciplina gli aspetti di competenza nazionali. **Requisiti necessari** per il riconoscimento come operatore UAS sono la registrazione sul portale D-Flight, obbligatoria anche ai fini dell'identificazione e dell'imputazione delle responsabilità civili e penali e, inoltre, l'acquisizione di un proprio codice identificativo europeo, in formato QR code, da apporre su ciascuno degli UAS con cui si opera.

La registrazione dell'operatore è obbligatoria:

- per tutti gli operatori che usano droni di peso uguale o maggiore a 250g, a meno che non siano giocattoli di cui alla direttiva europea 2009/48/CE;
- per gli operatori di droni di peso inferiore a 250g con caratteristiche di alta velocità (in caso di impatto possono trasferire al corpo umano un'energia cinetica superiore a 80joule) e/o che installano una telecamera.

All'operatore UAS è richiesto di utilizzare o far utilizzare il drone nel rispetto delle leggi vigenti in termini di **sicurezza** (manutenzione, buona conservazione, etc.), **privacy** e **obblighi assicurativi**. Si segnala inoltre come sia possibile che possa figurare la coincidenza tra la figura dell'operatore e quella del pilota, fatte salve le distinte responsabilità. L'*iter* per diventare piloti differisce a seconda della categoria di operazione.

Per quel che attiene gli obblighi assicurativi, non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata ed è in corso di validità una assicurazione a copertura della responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Nel settore agricolo i droni ricoprono un ruolo di particolare importanza nell'**agricoltura di precisione**, rendendo la produzione più efficiente, riducendo l'impatto ambientale, circolarizzando i processi produttivi.

I droni hanno altresì grande utilità negli interventi tempestivi di precisione, nei controlli idrici e nelle emergenze entomologiche di carattere fitosanitario, *i.e.* la *Xylella fastidiosa*, nella mappatura di fenomeni al suolo, per fare scouting culturale e potendo distribuire antagonisti nella lotta biologica o integrata, o in alternativa distribuendo fitofarmaci, apportando un risparmio di costi e risorse impiegate rispetto alle tecniche tradizionali.

Ai sensi della normativa di settore, di cui alla Direttiva 2009/128/CE e D.lgs. 150/2012, si richiede che le operazioni sul campo, ai fini di promuovere l'utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari, rispettino i principi della **difesa integrata**, volta alla protezione degli ecosistemi agricoli dai rischi di dipendenza dai prodotti stessi.

In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 150/2012, l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari risulti vietata, il legislatore ha selezionato una serie di condizioni al cui soddisfacimento le Regioni possono autorizzarne l'utilizzo:

- assenza di modalità di utilizzo alternative o prove che comprovino gli evidenti vantaggi dell'irrorazione aerea rispetto agli impatti su salute umana e ambiente;
- autorizzazione del Ministero della Salute per il prodotto fitosanitario in questione;
- conseguimento da parte dell'utilizzatore della prescritta attività di formazione richiesta per condurre l'attività di irrorazione aerea;

- ottenimento delle dovute certificazioni per le attrezzature utilizzate; queste dovranno inoltre disporre di avanzate tecnologie per la riduzione della possibilità di dispersione, nell'ambiente circostante, dei prodotti fitosanitari irrorati;
- con rispetto alla vicinanza a zone residenziali si richiede la lontananza da queste o, in alternativa, che nell'autorizzazione siano incluse specifiche misure a gestione del rischio.

I droni dimostrano il loro enorme potenziale anche nel **settore alimentare**, essendo strumenti atti al trasporto di alimenti. Secondo uno studio pubblicato dalla società svizzera F&B Saviva Chair, la domanda di food delivery si registra in crescita a un tasso intorno al + 65%, dal momento che i droni, assieme ad altre smart machines, ricoprirebbero un ruolo chiave nella celerità e precisione della consegna.

Per concludere, un ulteriore elemento da tenere in considerazione, è il rischio concreto per cui nelle operazioni svolte attraverso gli UAS vengano raccolti **dati personali**. Così come previsto dall'articolo 29 del Regolamento UAS dell'ENAC - "Ente Nazionale per l'Aviazione Civile"- questa circostanza deve essere comunicata dall'operatore in sede di presentazione della documentazione all'ente ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione di cui sopra. Infatti, l'operatore sarà tenuto al rispetto di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, cd. "Codice *in materia di protezione dei dati personali*", nell'elaborazione e trattamento dei dati raccolti nell'esercizio della propria attività economica a mezzo di droni.

CONTATTI

Nicola Lucifero

nicola.lucifero@lcalex.it

Elena Felici

elena.felici@lcalex.it

Clarissa Macchi

clarissa.macchi@lcalex.it

Micol Saccon

micol.saccon@lcalex.it

